

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso RG 3205/2023

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

ISTANTE: Il sig. VENTURINI FULVIO, nato a Roma il 10/12/1985 (C.F.VNTFLV85T10H501X) e residente in 00052 Fiumicino (RM), in Via Oliena n. 53; rappresentato e difeso dall'Avv. Savina Forgittoni (C.F.:FRGSVN56R67A577R) del foro di Viterbo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, Piazza della Rocca, n. 33; giusta procura rilasciata ai sensi e per gli effetti di legge, anche ex art. 83, c. 3 cpc su foglio separato, già allegata e depositata con il ricorso originario RG 3205/2023

L'avv. Forgittoni ai fini delle comunicazioni di legge e notifiche dichiara di voler ricevere gli atti al seguente indirizzo di posta certificata:

savinaforgittoni@pec.ordineavvocativiterbo.it

e al seguente fax: 0761/226679

CONTRO:- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), con sede in Roma, Viale Marx n. 15- FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., con sede in Roma, viale Marx n. 15, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nel loro domicilio eletto presso il loro procuratore costituito, Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi ex lege e presso la quale sono domiciliati *ope legis*, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI di:

- GROSSO FABRIZIO, non costituito, Via A. Martino 27/C, Messina. (grossofabrizio@pec.it) -

AGNELLO DAVIDE, non costituito, Viale Annunziata 18, Priolo Gargallo – Siracusa –

(davide.agnello@pec.commercialisti.it)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Nei limiti dell'interesse del ricorrente, della **graduatoria finale di merito aggiornata** pubblicata in data 02/02/2023 e relativa al **profilo STAT** (v. doc 1) del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove (1.249) posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”, secondo la seguente ripartizione: A) n. 1174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; C) n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella parte in cui **non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 27,5 ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 26,5 punti** e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 50° posto e quindi meno vantaggiosa rispetto a quella spettantigli, quantomeno con riferimento alla possibilità di scelta della sede di assegnazione *) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo alla prova scritta e ai titoli posseduti e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale aggiornata oggetto della presente impugnazione, limitatamente al profilo STAT;

*) di ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata,

nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse

CON ACCERTAMENTO E DECLARATORIA

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli, come sopra indicato e CONDANNA dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria STAT sulla base del suddetto punteggio.

IN RELAZIONE AL RICORSO N. 3205/2023

promosso dal medesimo Sig. Venturini Fulvio nei confronti delle medesime parti per l'**annullamento**

*) Nei limiti dell'interesse del ricorrente, della graduatoria finale di merito pubblicata in data 07/12/2022 e relativa al profilo STAT del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di milleduecentoquarantanove (1.249) posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro", secondo la seguente ripartizione: A) n. 1174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; B) n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; C) n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio relativo ai titoli pari a 4,5 (o in subordine pari a 3,5), così come ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio pari a 3 punti e, pertanto, un punteggio complessivo - dato dalla somma del suddetto punteggio con quello conseguito nella prova selettiva scritta (23: che non si contesta) - pari a 26 punti (v. doc I), inferiore a quello effettivamente spettante di punti 27,5 (o in subordine 26,5);

*) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo ai titoli posseduti e del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale impugnata, limitatamente al profilo STAT;

*) Il verbale n. 13 del 13/01/23 della Commissione d'esame - nominata dalla Commissione Ripam con delibera n. 19 del 15/06/2022 e successivamente modificata con delibera n. 31 del 7 /07/ 2022, competente per la procedura di selezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 50 unità

profilo funzionario socio-statistico economico (Codice STAT), relativa al concorso di cui sopra - comunicata con pec del 19/01/23, del nella parte in cui in via di autotutela non attribuisce al ricorrente l'ulteriore punteggio di punti 1,5, così come spettantigli, riconoscendogli invece solo ulteriori punti 0,5 per "la votazione con "lode" conseguita per il titolo di cui al punto precedente" che comunque gli spetta.

*) di ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata, nonché i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse

con accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli, come sopra indicato e **CONDANNA** dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria STAT sulla base del suddetto punteggio.

PREMESSO IN FATTO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto concorso pubblico in oggetto (G. U. "Concorsi ed Esami" n. 12 del 11/02/2022), per il reclutamento di 1249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, in tre diversi profili (1.174 unità quali ispettore tecnico ISP; 25 unità quali funzionario area informatica INF; 50 unità quali funzionario socio statistico economico STAT) tra il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso le sue sedi in Roma e altre sue sedi territoriali (v. art. 1 del Bando: **doc 2**).

2. L'art. 2 del bando di concorso, tra i requisiti di accesso alla selezione, per quel che qui interessa, stabilisce unicamente il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: "*laurea* (dovendosi per essa intendere la laurea di primo livello post 1999 come indicato all'art 3 DM 509/99 e DM 270/04: v. doc 4), *diploma di laurea* (laurea ante DM 509/99), *laurea specialistica* (laurea di secondo livello in vigenza DM509/99: v.doc 3); *laurea magistrale* (laurea di secondo livello o laurea a ciclo unico post DM 207/04: v. **doc. 3**)", senza specificazione alcuna in ordine alla classe, materia, disciplina o facoltà di laurea.

3. E' comunque evidente che requisito minimo per l'accesso al concorso è il possesso di una laurea triennale.

4. L'art. 3 del medesimo bando prevede che la procedura concorsuale si articola attraverso *“a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso.....; b) la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste all'art. 7.....”*

Prosegue *“La Commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art.1 comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art.9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al successivo art. 10”.*

5. E' dunque l'art. 7 del bando ad indicare le modalità per procedere alla valutazione dei titoli: *“...La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli.... devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.*

Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri:

(a) *1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con il miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso*

(b) *Ulteriori 0,5 in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;*

(c) 1,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico ovvero per il diploma di laurea;

(d) 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;

(e) 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso... ”

Le lettere a), b), c), d), ed e) indicate al margine di ciascuna voce del sopra riportato elenco non compaiono nell'articolo del bando, ma sono state da noi apposte per un loro più immediato richiamo in prosieguo di trattazione.

In ogni caso, l'articolo, prosegue poi con l'indicazione di punteggi ulteriori in relazione ad altri titoli (master di primo e secondo livello, dottorati, diplomi di specializzazione) che qui non interessano poiché non posseduti, né rivendicati ad alcun titolo dal ricorrente.

6. Orbene, il ricorrente ha partecipato al concorso, previa rituale domanda (v. **doc 4**), esclusivamente per il profilo STAT, per il quale era prevista l'assegnazione di 50 posti come funzionario socio statistico economico e quindi 50 vincitori di concorso. Ed infatti:

*. In data 13/03/22 il Sig. Venturini Fulvio inoltrava la domanda di partecipazione al concorso, predisponendola sull'apposito modulo non editabile all'uopo predisposto e disponibile sul sito web allo scopo messo a disposizione in via esclusiva.

*Il ricorrente ivi indicava (v. **doc 4**), espressamente per quanto previsto all'art 2 del bando e dunque quale titolo utile per l'ammissione al concorso di cui è causa la laurea triennale in STATISTICA ED ECONOMIA (che infatti possiede e che si produce: v. **doc 5**), conseguita nel dicembre 2009 con il voto di 100/110, presso l'Università La Sapienza di Roma (v. anche **doc 6**).

In particolare, come emerge dal documento 6, dopo aver frequentato per due anni il corso di laurea in Matematica, nell'anno accademico 2006/2007, il ricorrente aveva abbandonato Matematica e si iscriveva al corso di laurea di “Statistica ed Economia”, laureandosi nel 2009,

in classe 37 sulla base del DM 509/99, poi diventata classe L41, come da tabella (allegata al D. Interm.del 2009) che si allega (v. doc 7)

*.Il ricorrente indicava inoltre, quale suo ulteriore titolo accademico, la Laurea Magistrale in SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE (che infatti possiede e che si produce: v. doc 8), conseguita con il voto di 110/110 e lode, presso la medesima Università nel gennaio 2012.

La inseriva, con la rubricazione abbreviata e comunque non confondibile, di “Scienze Statistiche,” anziché di “Scienze Statistiche ed Economiche”, solo perché sulla “tendina”, che si trovava sul modulo telematico imposto per l’invio della domanda, non era indicata affatto la rubricazione completa né il campo era editabile in alcun modo.

La inseriva nel modulo solo nella sezione dedicata agli ulteriori titoli in naturale proseguimento della laurea triennale già indicata quale requisito per la partecipazione al concorso.

7. Alla data all’uopo fissata svolgeva la prova scritta e rimaneva in attesa degli esiti del concorso.

8. In data 07/12/2022 veniva pubblicata la graduatoria finale relativa al profilo STAT per il quale il ricorrente aveva partecipato (v. doc 9), che lo indicava in sessantasettesima posizione con il punteggio di 26 su 40 e già oggetto di impugnativa con il ricorso RG 3205/2023.

In particolare al ricorrente erano stati riconosciuti **23 punti in relazione alla prova scritta**, che non si sono **mai** stati **contestati né si contestano**.

Con riferimento ai titoli, gli erano stati riconosciuti invece **solo 3 punti, ritenuti, essi sì, illegittimamente insufficienti**.

Ed infatti, sulla base dei suddetti titoli, tutti evidentemente già posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ed in base alle regole di valutazione di cui all’art. 7 del bando di concorso, **il punteggio spettante al ricorrente era ed è il seguente:**

-1,5 punti per la votazione di 110/110 conseguita in occasione della laurea magistrale, ai sensi della indicazione resa al terzo comma sopra trascritto e individuata con la nostra lettera a)

-0,5 punti per la lode conseguita per il titolo precedente, ai sensi della indicazione resa al terzo comma sopra trascritto e individuata con la nostra lettera b)

-1,5 punti per la laurea magistrale posseduta e dichiarata dal ricorrente, trattandosi del naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito di partecipazione al concorso. Ciò ai sensi della indicazione resa al terzo comma sopra trascritto e individuata con la nostra lettera c)

-1 punto per il possesso di una laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, che, come si è già detto nelle premesse, è costituito dalla laurea triennale conseguita dal Sig. Venturini nel 2009. Ciò sempre ai sensi della indicazione resa al terzo comma dell'art. 7 del bando, sopra trascritto e individuata in premessa sub 5, con la nostra lettera e)

E così per un punteggio totale di 4,5 in luogo dei 3 assegnategli, con compromissione della sua posizione in graduatoria. che doveva essere ed è stata impugnata nei termini.

9. Nelle more era altresì iniziata una interlocuzione con l'Amministrazione per ottenere l'accesso agli atti e la comunicazione degli indirizzi dei controinteressati da indicare in ricorso.

Interlocuzione in esito alla quale venivano comunicati solo alcuni indirizzi, nessun atto, e, solo in data 19/01/23, veniva comunicato al sottoscritto procuratore il verbale della Commissione d'esame n. 13 del 13/01/23 (v. doc 10), debitamente oscurato, dal quale si assumeva il riconoscimento a favore dell'odierno ricorrente di soli ulteriori punti 0,5, imputabili proprio alla votazione con lode. Tutto come più puntualmente rappresentato e documentato nel ricorso RG. 3205/2023.

10 Si trattava comunque di un maggior punteggio insufficiente (solo punti 0,5 anziché i punti 1,5 spettanti al ricorrente ai sensi del bando) e contenuto, peraltro, in un atto meramente interno.

Ciò che legittimava l'impugnazione comunque già notificata e depositata, di cui al **pendente ricorso n. 3205/2023 in seno al quale è stata anche già rigettata la domanda di**

provvedimento cautelare monocratico, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, già richiesta con pec del 27/02/23 (v. doc 11) ed è stata fissata l'udienza collegiale del 08/03/23 per la discussione della sospensiva.

11. In data 02/02/23 interveniva il fatto nuovo della pubblicazione della nuova graduatoria STAT aggiornata (v. doc 1) e che, con il presente atto, si impugna.

Con essa infatti si riconosceva all'istante un punteggio complessivo di solo mezzo punto (punti complessivi 26,5) **superiore a quello di cui alla graduatoria del 07/12/2022** (punti complessivi 26).

Ebbene, il riconoscimento del mezzo punto suddetto, attribuibile con tutta evidenza esclusivamente al punteggio relativo al conseguimento della lode, mentre sana alcune illegittimità già dedotte con il ricorso RG 3205/2023, non vale a ricondurre neppure la nuova graduatoria nell'alveo degli atti legittimi, non essendo stato in essa considerato l'ulteriore punteggio pari a punti 1, spettante al ricorrente.

Ed pertanto:

A

SULL'INTERESSE ATTUALE ALL'IMPUGNAZIONE

In virtù della graduatoria che qui si impugna, ancorchè il ricorrente risulti in 50°posizione e quindi tra i vincitori del concorso, tra di essi risulta in ultima posizione.

Ciò che lo pregiudica in ordine alla assegnazione della sede di lavoro rispetto alla scelta sul punto espressa dal candidato.

Ed infatti in data 22/02/23 sul sito dell'INL veniva pubblicato l'elenco delle sedi in assegnazione (v. doc. 12) e, in data 23/02/23, l'avviso per effettuare le scelte da parte dei vincitori entro il 05/03/2023 (v. doc. 13)

La regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in base alla posizione assunta in graduatoria è il criterio promotore della relativa attività, trovando peraltro specifico avallo nell'art. 28 del

DPR 487/94. Regola peraltro testualmente dichiarata dalla stessa Amministrazione nell'avviso del 23 febbraio ("*...si avvisano inoltre gli interessati che l'assegnazione della sede avverrà secondo l'ordine di graduatoria...*".v. **doc 13**).

A disposizione dell'odierno ricorrente rimarrebbero dunque solo le sedi scartate dai 49 vincitori che lo precedono in graduatoria, con probabilità prossima alla certezza che la scelta della sede di Roma, alla quale ha interesse il ricorrente, avendo in tal senso già formulato ed inviato la scelta (v. **doc 14**.: per prime le sedi di Roma e poi, gradualmente indicate in base alla minor distanza da Roma), non possa essere tenuta in alcuna considerazione dalla Amministrazione.

Nell' ipotesi, invece, in cui la domanda del ricorrente di cui al presente atto trovi accoglimento, il Sig. Venturini, con un punto in più e cioè con un punteggio complessivo di punti 27,5, in luogo degli attuali 26,5, andrebbe a posizionarsi al 26° posto (v. **doc 1**), guadagnando pertanto una ben maggiore possibilità di essere assegnato ad una delle 23 sedi di Roma (v. **doc 12**).

B

SUL MERITO

La graduatoria aggiornata oggetto della presente impugnazione è errata ed illegittima nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 27,5, così come ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 26,5

PER I SEGUENTI MOTIVI

VIOLAZIONE E/O OMESSA, ERRATA APPLICAZIONE degli artt.2, 3, 51 e.97 della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990, dell'art 12 delle Preleggi.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE del DM 509/99 e DM 270/04 (v. doc 3)

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE dell'art. 6 L. 241/90

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE delle tabelle di equiparazione D.Interministeriale 2009

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE del Bando di concorso con particolare riferimento all'art.7

ANCORA ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e motivazione, falsità dei presupposti, contraddittorietà con precedente provvedimento, ingiustizia manifesta e discriminatorietà, violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di favor participationis, del principio di soccorso istruttorio e leale collaborazione e buona fede, imparzialità dell'azione amministrativa.

Tutti come nel prosieguo più specificatamente e singolarmente attribuiti.

Ed infatti

-I-

La nuova graduatoria è stata pubblicata rendendo conoscibile il solo punteggio complessivo, composto dunque, ai sensi dell'art.7 comma 4 del bando di concorso (v. doc 2), dalla somma del punteggio relativo alla prova scritta e di quello assegnato in esito alla valutazione dei titoli. Si tratta pertanto di un punteggio che non risulta adeguatamente e sufficientemente motivato, non essendo neppure indicato alcun elemento da cui acquisire i singoli punteggi.

Pertanto, a differenza della graduatoria del 07/12/22 già impugnata, la nuova graduatoria oggetto della presente impugnazione non indica distintamente neppure quanto del punteggio complessivo sia riferito alla valutazione della prova e scritta e quanto ai titoli.

Una tal carenza motivazionale basta da sola a legittimare il richiesto annullamento (VIOLAZIONE DELL'ART 3 L. 241/90 , carenza/difetto di motivazione).

-II-

Non potendo e non volendo però limitare a ciò la nostra difesa e, nel contempo, senza voler supplire alla carenza motivazionale sopra rappresentata e con riserva di più specificatamente dedurre all'esito della eventuale disponibilità della documentazione completa del procedimento, ci corre l'obbligo di argomentare in ordine ad ogni circostanza ipotizzabile e pertanto precisare la sicura valutabilità, ai fini della graduatoria STAT, di ogni punteggio da

ritenersi dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del bando di concorso, così da offrire comunque la rappresentazione dell'illegittimità del punteggio non assegnato. E, pertanto

1

Non potendo neppure supporre un comportamento schizofrenico della Pubblica Amministrazione, dobbiamo dare e diamo per scontato che nulla sia cambiato in ordine alla valutazione della prova scritta e che dunque il punteggio complessivo di 26,5 punti, di cui alla graduatoria che qui si impugna, sia in parte composto dai **23 punti della prova scritta (valutazione mai impugnata)** che risultano indicati nella graduatoria del 07/12/22.

Ne consegue che il nuovo punteggio relativo ai titoli sia pari ai residui punti 3,5, corrispondente alla differenza tra il totale conseguito ed indicato nella “graduatoria aggiornata” del 02/02/23 (26,5) e la votazione della prova scritta acquisibile dalla graduatoria del 07/12/22 (23).

Se così non fosse ci troveremmo di fronte ad una graduatoria viziata per carenza assoluta di motivazione – difetto di istruttoria- falsità dei presupposti- irragionevolezza- violazione del principio della buona fede.

2

Il nuovo punteggio relativo ai titoli pari ai suddetti punti 3,5

- -è, a sua volta, in parte sicuramente composto dai punti 0,5 della lode che accompagna il voto di laurea magistrale (nostra **lett. b**) dell'art.7, c. 3 del bando).

Ciò per espressa dichiarazione della stessa Amministrazione così come contenuta nella comunicazione del 19/01/23 (v. **doc.10**), che, a conferma, proprio in corrispondenza del detto maggior punteggio di punti 0,5 ha formulato la nuova graduatoria aggiornata rispetto alla originaria graduatoria del 07/12/22.

Se così non fosse l'Amministrazione sarebbe incorsa anche nel vizio di contraddittorietà con un suo precedente atto (il verbale di Commissione n. 13/2023: v. **doc 10**)

Il suddetto maggior punteggio di 0,5 punti imputabile alla votazione con lode riportata in occasione della laurea Magistrale spetta al ricorrente e **non viene impugnato**.

- Nei 3,5 punti che andiamo ad indagare deve ritenersi anche sicuramente compreso il punteggio di 1,5 punti previsti alla nostra **lett. a)** dell'art. 7 del bando e relativi alla votazione superiore a 107/110 conseguita dal ricorrente in occasione della laurea magistrale ed indicata in domanda.

Se così non fosse l'Amministrazione sarebbe incorsa nei vizi di violazione dell'art. 7 del bando; violazione dell'art 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale; difetto di adeguata istruttoria; falsità dei presupposti.

- -Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 (che prevede la valutazione dei soli titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso) e 3 (che indica i valori da attribuire ai titoli posseduti e dichiarati) dell'art. 7 del bando, non possono esservi invece compresi i punti 0,5 - 1,5 - 2,5 e 2 previsti rispettivamente per i master di primo e secondo livello, per i dottorati di ricerca e per i diplomi di specializzazione, non posseduti e neppure mai dedotti dal concorrente.

Se così non fosse l'Amministrazione sarebbe incorsa nei vizi di violazione dell'art. 7, commi 2 e 3 del bando; violazione dell'art 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale; difetto di adeguata istruttoria; falsità dei presupposti

- -non può esservi compreso neppure il punteggio di 0,5 previsto alla nostra **lett. d)** dell'art. 7 del bando.

Si tratta infatti di un punteggio testualmente previsto a fronte di ***“ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata”***, là dove la ***“laurea”*** ulteriore a cui si riferisce il disposto può e deve essere solo una ulteriore laurea di primo livello post 1999, come indicato all'art 3 sia del DM 509/99 e che del DM 270/04 (v. **doc.3**).

Ma il ricorrente possiede e ha dichiarato in domanda una sola laurea di primo livello: quella dal medesimo indicata quale titolo utile per l'ammissione al concorso: Statistica ed Economia. Con ciò si conferma pertanto che non può essergli stato attribuito il punteggio, pari a punti 1, relativo ad un titolo non posseduto e non dichiarato; punto dunque sicuramente non compreso nel totale all'esame.

Se così non fosse l'Amministrazione sarebbe incorsa nei vizi di omessa e/o errata applicazione dell'art. 3 dei DM 509/99 e 270/04; violazione dell'art. 7 c.3, nostra lett. d) del bando e omessa e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi; difetto di adeguata istruttoria; falsità dei presupposti.

- Residuano dunque punti 1,5 che risultano attribuiti al ricorrente e due sole ulteriori voci (già considerate le voci di cui alle nostre lett. a) e b) dell'art. 7 del bando per un totale di punti 2 e già escluse. le voci di cui alla lett. d) e tutte quelle successive alla nostra lett. e)) alle quali imputare quel punteggio: *) la voce prevista alla nostra **lett. c)** dell'art. 7 del bando che prevede proprio punti 1,5 per il possesso di laurea magistrale *“che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione...”*; *) la voce prevista alla nostra **lett e)** dell'art. 7 del bando, che prevede invece solo punti 1 per ogni laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso.

E' chiaro dunque che per coprire il punteggio residuo per il raggiungimento dei punti 3,5, che risultano attribuiti al ricorrente nella graduatoria che qui si impugna, gli sia stato assegnato esclusivamente il punteggio previsto alla nostra lett. c) del comma 3 del più volte citato art. 7 del bando, che pure gli spetta per tutti i motivi già dedotti nel ricorso RG. 3205/2023, che si reiterano in questa sede, con particolare riferimento a quanto ivi dedotto e allegato nel paragrafo *“SUL PUNTEGGIO art. 7 lett. c): PUNTI 1,5”*, che deve intendersi qui di seguito riportato e trascritto.

Risulta pertanto che l'illegittimità del minor punteggio attribuito al ricorrente rispetto a quello spettantigli (punti totali 26,5 anziché 27,5), risiede nella illegittima mancata attribuzione anche del punteggio previsto all'art 7 comma 3, nostra lett. e), che invece, gli spetta anch'esso.

Sul punto si reiterano tutte le considerazioni ed i motivi di illegittimità già dedotti nel ricorso originario RG 3205/2023.

In particolare

III

SUL PUNTEGGIO art 7 c. 3, nostra lett. e): PUNTI 1

Spetta al ricorrente anche il punteggio in oggetto.

Ed infatti:

Fermo restando, per tutte le ragioni sopra indicate, che, in virtù del titolo rappresentato dalla sua laurea magistrale, spetta all'istante il punteggio di cui all'art 7 del bando, nostra lett. c), in considerazione del medesimo titolo gli doveva essere assegnato anche l'ulteriore punteggio di 1 punto relativo alla voce prevista all'art. 7 lett. e), che recita: *“per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso.....”*, là dove, come più volte precisato “il titolo utile per l'ammissione al concorso” era ed è la laurea di primo livello.

Non vi è dubbio infatti, che l'elencazione dei punteggi indicata al citato articolo esprima e disponga una sommatoria degli stessi. L'unico limite è dato dal totale dei punti accumulabili in base ai titoli e indicato nel massimo in numero di 10.

D'altro canto giammai si potrebbero cumulare i 10 punti se non si potesse o dovesse procedere alla sommatoria dei vari punteggi assegnati a ciascuna circostanza descritta nelle voci elencate, qualora posseduta dal concorrente.

-*)E dunque **la laurea magistrale** del Sig Venturini, che **rappresenta senz'altro una “laurea magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione...”**, guadagnandogli i punti 1,5 di cui alla lett.c), **nel contempo** e senza ombra di dubbio, **rappresenta una “..laurea magistrale ...ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso”**, quest'ultimo sostanziandosi nella laurea di primo livello, come espressamente indicato anche nella domanda di ammissione al concorso. Ai sensi della disposizione lett.e), gli dà, pertanto, il diritto a cumulare anche il corrispondente punteggio.

-*)Il cumulo del punteggio ex lett. e) ai punteggi di cui ai precedenti capi è, ancora, inequivocabilmente imposto dal tenore testuale dell'articolo, là dove l'aggettivo “**ulteriore**”,

con la sua propria significazione di carattere aggiuntivo, è **specificatamente posto esclusivamente e chiaramente in riferimento al “titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”** e cioè alla laurea triennale posseduta dal ricorrente e da quest’ultimo espressamente in quanto tale indicata, tratta e utilizzata nella sua domanda di partecipazione (v. doc 4).

In considerazione della significazione letterale della disposizione, **chiara ed inequivoca**, come sopra rappresentata e non confutabile, **giammai**, dunque, **potrà legittimarsi la lettura di quell’ “ulteriore” in riferimento anche alla laurea magistrale** di cui alla precedente lettera c) **che non è il “titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”** (ma di quel titolo è la naturale continuazione), a patto di non voler, così come non si può e non si deve, indebitamente integrare le regole del bando *“aggiungendo significati non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale”*. Ciò anche e soprattutto in doveroso ossequio di quanto all’art. 12 delle Preleggi: *“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*

-*)Il detto cumulo, dunque, non può essere negato neppure se e quando il punteggio previsto alla lett.e) si riferisca ad un titolo, la laurea magistrale, che ha già fatto maturare un punteggio (quello della lett. c), come accade per il ricorrente.

Soccorre ancora una volta il chiaro tenore testuale dell’articolo nel suo contesto generale.

Là dove, infatti, un titolo di studio tra quelli in valutazione non debba valere per l’attribuzione di un ulteriore punteggio, facendo eccezione alla dinamica della sommatoria espressamente prevista e dunque ponendosi, altresì, in senso peggiorativo e/o limitativo delle chances del concorrente, deve essere espressamente previsto, non potendosi invece in tal senso indirizzare una libera interpretazione del disposto, peraltro, difforme rispetto all’inequivoco tenore letterale della disposizione del bando.

Ed infatti *“le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del*

*bando di gara; ne va perciò esclusa ogni lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico **non conducano a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.**"*(v. tra le altre C.di St. n. 2130/20).

-*)La necessità di una espressa previsione relativamente ad una eventuale esclusione di un titolo dal computo previsto in uno dei capitoli attributivi dei punteggi, è, peraltro, con tutta evidenza, fatta propria ed assumibile dal bando stesso.

Là dove, infatti, ha voluto non assegnare un punteggio, pur previsto in uno dei capitoli, ad un titolo quand'anche posseduto, lo ha fatto espressamente, come per il punteggio di 0,5 punti di cui all'art 7 alla nostra lett. d): *“ogni laurea (laurea triennale) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, **con esclusione** di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata.”*

Anche per questa via deve, dunque, essere confermato che se la laurea magistrale *“che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione”* non avesse dovuto valere, se posseduta, anche ai sensi e per gli effetti del punteggio di cui alla lett. e) all'esame, si sarebbe trovata nel detto capitolo una esclusione testuale in tal senso, non essendo altrimenti *“chiaramente e sicuramente rintracciabile nella sua espressione testuale”*

-*)Peraltro la suddetta duplicazione del punteggio per il medesimo titolo magistrale si giustifica anche nell'ottica del riconoscimento della maggior competenza del candidato, che è e deve essere il requisito perseguito dalla P.A nell'attività di reclutamento dei suoi collaboratori e dipendenti.

Ed infatti se si decide di riconoscere 1 punto a chi, oltre al titolo di studio di primo livello (semplicemente "LAUREA") può vantare anche una laurea magistrale di qualunque classe di studi e senza preclusioni di classi (lett. e), è logico, razionale, congruente e corrisponde a criteri di giustizia sostanziale, oltrechè ai principi di buona amministrazione, che si possa prevedere, (come nel nostro bando) l'aggiudicazione di punti aggiuntivi (per quanti nel bando previsti) proprio se quella laurea magistrale è anche in naturale prosecuzione ed approfondimento della laurea di primo livello (lett.c): garantisce infatti una formazione massimamente completa del concorrente nella specialità per la quale ha partecipato al concorso: nella specie, per "funzionario socio statistico economico"

A negare il cumulo non poteva e non può neppure valere la circostanza che il Sig. Venturini abbia indicato la sua laurea magistrale solo nello spazio destinato agli "ulteriori titoli LS e LM, naturale proseguimento della laurea triennale" e non l'abbia ripetuta nella sezione relativa a "DL, LS o LM ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso".

Egli, infatti, che aveva comunque già dichiarato la propria laurea magistrale in "Scienze Statistiche ed Economiche", non dovendone dichiarare una diversa nella sezione "DL, LS o LM ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso", ma, semplicemente ripetere e riportare quel medesimo titolo, ha ritenuto pleonastica una tal ripetizione.

Peraltro lo stesso bando di concorso, all'art.7 comma 2, stabilisce chiaramente che *"la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso"*.

In nessuna sua parte la formulazione del bando esclude la valutazione dei titoli dichiarati solo in virtù della loro collocazione nelle caselle contenute nel modulo della domanda.

Per ammetterne la valutazione è dunque sufficiente che essi siano dichiarati a prescindere dall'incasellamento degli stessi, quand'anche errato.

L'Amministrazione è, infatti, stata, comunque resa edotta della circostanza che il ricorrente era in possesso, in uno alla triennale in "Statistica ed Economia", anche della laurea magistrale in "Scienze Statistiche ed Economiche".

Spettava dunque alla stessa Amministrazione verificare la veridicità dell'asserito possesso delle due lauree sia ai fini del requisito di partecipazione, sia quali titoli per l'attribuzione dei punteggi in conformità del bando e quindi, per quanto riguarda la laurea magistrale del ricorrente, sia per l'attribuzione dei punti 1,5 di cui all'art 7 lett. c), sia del punto 1 di cui alla lett. e) del medesimo articolo.

Sempre e comunque, quand'anche nella mancata ripetizione della laurea magistrale nella sezione di cui si discute si volesse rinvenire un errore del ricorrente nella compilazione della domanda, la P.A. doveva attivarsi in soccorso istruttorio e considerare la predetta laurea magistrale comunque e sempre per l'attribuzione di entrambi i punteggi.

In ciò troviamo il conforto anche della recente giurisprudenza. *"Questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.*

Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 15 gennaio 2021 n. 11; 19 ottobre 2020, n. 361; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465), atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore"(TAR L'Aquila – Abruzzo n.172/2021).

E ancora: *“Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza, infatti, non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionarne l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.”*(TAR Roma -Lazio sez. i quater n. 1072/2020).

Seppure, dunque, il ricorrente ha indicato *“nessuno”* nella casella sul modulo riservata alla *“laurea... magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso..”* egli l'aveva comunque chiaramente ed inequivocabilmente indicata in domanda, di tal che l'Amministrazione ben poteva e doveva riconoscere il possibile errore materiale imputabile anche alla formulazione della clausola nel bando, quantomeno non chiara in ordine alla necessità di ripetere più volte lo stesso titolo di studio nelle varie caselle.

Nel caso di dubbio doveva richiedere al ricorrente gli opportuni chiarimenti per la corretta valutazione dei titoli dichiarati in considerazione dei principi del favor participationis, della buona fede, leale collaborazione e del soccorso istruttorio.

Sempre e comunque **riconoscere al ricorrente anche il punto 1 previsto alla ridetta lett. e) dell'art 7 del bando per la laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche, quale ulteriore titolo rispetto a quello utile per la partecipazione al concorso (laurea triennale), in aggiunta al punteggio di 1,5 per il possesso del medesimo titolo di studio, costituendo esso anche l'ulteriore laurea ottenuta quale naturale proseguimento della sua laurea di primo livello in Statistica ed Economia.**

Se l'Amministrazione ciò non ha fatto, non attribuendo al ricorrente il punto di cui alla lett. e), è senz'altro incorsa nei già denunciati vizi di

Omessa e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 241/90.

Omessa e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi.

Omissa o falsa applicazione dell'art. 7 del bando

Violazione dei principi di ragionevolezza, del favor participationis, della buona fede, leale collaborazione e del soccorso istruttorio, ingiustizia manifesta, di buona amministrazione.

In esito a tutto quanto sopra dovrà essere riconosciuta l'illegittimità della mancata attribuzione a favore del ricorrente del punteggio per titoli pari a 4,5 (in luogo del minor punteggio di 3,5), sempre e comunque della mancata attribuzione del punteggio complessivo pari a 27,5 (in luogo del minor punteggio di 26,5) che legittimamente doveva e deve venir riconosciuto a favore del ricorrente; con conseguente illegittimità della graduatoria impugnata che posiziona il ricorrente al 50° posto anziché nella posizione più avanzata, utile per trovarsi in posizione migliorativa in ordine alla scelta delle sedi di lavoro in attribuzione, che gli spetta in considerazione del legittimo punteggio per titoli e, comunque, per quello complessivo legittimamente da attribuirgli.

Per tutti motivi sopra dedotti, dunque, i provvedimenti impugnati **MERITANO L'ANNULLAMENTO** nei limiti di quanto richiesto

C

OVE OCCORRA: SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso sarà notificato ai controinteressati già indicati nel ricorso RG 3205/2023, ma, come per il citato ricorso, si rende necessaria l'estensione del contraddittorio ad ogni altro candidato che dall'accoglimento del presente ricorso possa veder peggiorata la propria posizione in graduatoria.

Soggetti che, anche in esito ad eventuali altre possibili determinazioni assunte e/o assumibili dall'Amministrazione in autotutela o eventualmente indicate dall'Autorità Giudiziaria a fronte di altri ricorsi, non ci è dato di trarre con sicurezza dalla graduatoria all'esame.

Soggetti comunque numerosi, dei quali non ci è dato di conoscere alcun dato identificativo, men che meno le loro residenze

Se ed in quanto la loro partecipazione al giudizio sarà ritenuta necessaria dall'adito Tribunale, per la difficoltà e la stessa impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario, si chiede l'autorizzazione a provvedere ex art 41 Cod. Proc. Amm. alla notifica per pubblici proclami, prescrivendone le modalità anche sul sito web della Pubblica Amministrazione resistente.

D

SULLA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 D. LGS. N 104/2010

Da quanto sopra, emerge sin d'ora la sussistenza del fumus boni iuris a sostegno della presente impugnativa.

Là dove anche l'adito Tribunale ritenesse la detta sussistenza, sarà e dovrà venir altresì riconosciuto il pregiudizio grave ed irreparabile che si produrrà a carico del ricorrente nelle more del giudizio di merito se non intervenisse immediatamente un provvedimento cautelare idoneo a garantire la posizione del Sig. Venturini così come risulterà legittima in esito al giudizio.

Si è già rappresentato e documentato infatti la prossimità delle scadenze per effettuare la scelta delle sedi di destinazione (05/03/23:v. **doc 12**).

Ci corre adesso l'obbligo di sottolineare la celerità impressa alla procedura che prevede le assunzioni presso le sedi di destinazione già dal 01/04/2023 (v. **doc. 13**).

Occorre dunque intervenire ben prima di detta ultima data, così da consentire l'attribuzione al ricorrente e la relativa assunzione della e nella sede cui aspira ed alla quale ha diritto in funzione della sua posizione in graduatoria più prossima ai primi 23 posti.

Ed infatti, per un ragazzo - con moglie e un figlio di appena cinque anni (v. **doc. 15**) che ha impostato la vita in Fiumicino, dove vive, insieme alla sua giovane famiglia in una casa di proprietà della suocera (v. **doc 16**) - il proprio allontanamento dal domicilio coniugale per un'intervenuta sua assunzione magari ad Udine o a Milano o a Campobasso, rappresenta senz'altro un grave ed irreparabile danno gravemente ingiusto là dove egli avesse, invece,

come si sostiene, diritto ad una assunzione presso una sede di Roma e pertanto dal medesimo raggiungibile quotidianamente da Fiumicino.

L'assunzione presso una sede di lavoro lontana costringerebbe il ricorrente ad ingenti esborsi per affitto, spostamenti settimanali, servizi domestici, ecc.. invece inesistenti se non fosse costretto ad abbandonare la sua casa: **Esborsi tali da azzerare o quasi, l'intero e/o comunque buona parte del suo reddito.**

Ma c'è di più: il danno ancor più grave ed irreparabile consiste nel fatto che il forzato allontanamento dal domicilio coniugale che gli si imporrebbe in caso di assunzione presso una sede territoriale INL diversa e comunque lontana da Roma, spezzerebbe la stessa unità familiare, andando soprattutto a **privare il piccolo figlio di quella convivenza stabile con il proprio padre, di quelle cure, di quelle attenzioni, di quella relazione quotidiana con la figura paterna che è alla base di uno sviluppo sano e pieno della personalità del bambino.**

E' chiaro che quella prospettata è una situazione che si propone per molti ed in molti casi, ma **è una situazione che può e deve essere assolutamente esclusa quando dovesse essere la conseguenza di un atto, di un comportamento illegittimo della Pubblica amministrazione**, come sarebbe ed è nel nostro caso, nel quale spetta al ricorrente una posizione in graduatoria più prossima alle prime 23 posizioni, che quindi gli guadagnerebbe e gli guadagna, con probabilità prossime alla certezza, un'assunzione presso una sede INL di Roma.

E, ancora:

Come si è dedotto, gli atti impugnati sono peraltro forieri della violazione di diritti dell'istante che trovano la loro tutela finanche nella nostra Costituzione (artt. 2,3,51 e 97).

In ordine al provvedimento cautelare richiesto risuonano con particolare pregnanza gli artt. 2 e 3 della Costituzione che riconoscono la specifica rilevanza delle formazioni sociali ove si svolge la personalità degli individui e le tutelano; la più importante di esse è senz'altro la famiglia,

Lo Stato e dunque, per esso, i suoi Giudici sono peraltro espressamente tenuti a rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona umana e quindi anche all'interno della famiglia.

Per questo si impone il provvedimento cautelare richiesto, non potendosi e dovendosi tollerare neppure per un breve periodo che il Sig. Venturini sia costretto, per assumere il lavoro al quale ha diritto, essendo risultato vincitore del concorso di cui è causa, ad allontanarsi dalla sua famiglia. Ciò, naturalmente, là dove l'adito Giudice dovesse riconoscere, come ci si auspica e come più sopra motivato, il *fumus boni iuris* della nostra domanda e cioè l'illegittimità del punteggio di 26,5, come risulta dalla graduatoria impugnata del 02/02/2023, a fronte del maggior punteggio spettantigli (27,5), in esito al quale andrebbe a posizionarsi al 26° posto anziché all'attuale 50°e comunque in posizione sicuramente migliore per aspirare ad una sua assunzione presso una delle 23 sedi di Roma.

Si impone pertanto un provvedimento cautelare che disponga la sospensione della graduatoria impugnata e delle attribuzioni delle sedi sulla base di essa e/o disponga l'immissione del ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria aggiornata (STAT) del concorso, e/o comunque che disponga la misura che sarà ritenuta più idonea a garantire la detta immediata immissione del ricorrente nella corretta posizione in graduatoria in considerazione del maggior punteggio di complessivi punti 27,5 come già rappresentato sub B); anche eventualmente con riserva e/o in sovrannumero e salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio

E

SULLA MISURA CAUTELARE EX ART. 56 D. LGS. N 104/2010

Tutto quanto sopra dedotto a sostegno della richiesta di provvedimento ex art. 55 C.P.A. vale anche in considerazione dei tempi che andranno a decorrere fino alla fissanda udienza di trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, per l'ipotesi in cui l'udienza

Collegiale non sia prevista per una data sufficientemente anticipata rispetto alla data preannunciata per l'assegnazione delle sedi e relative assunzioni (01/04/2023).

Ciò, affinché, il provvedimento cautelare richiesto, intervenendo tempestivamente, possa avere efficacia concreta e l'assegnazione della sede e la relativa assunzione del ricorrente possa avvenire in relazione alla destinazione che gli spetta in base alla sua posizione più favorevole in graduatoria, e quindi presso una sede di Roma e/o più prossima a Roma, avendo egli gradato le scelte delle destinazioni proprio nei detti sensi (v. doc.14).

Si insta, pertanto, affinché il presidente del Tar Lazio o un magistrato da lui delegato, provveda nei sensi richiesti "inaudita altera parte", con un provvedimento ex art. 56 di. Lgs. 104/2010

In esito a tutto quanto sopra il Sig. Venturini Fulvio, a mezzo del sottoscritto suo procuratore rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta

IN VIA PRELIMINARE: Voglia il Presidente dell'Adito Tribunale, ex art. 56 D. Lgs. 104/2010, sospendere INAUDITA ALTERA PARTE l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, disponendo i provvedimenti provvisori che ritenga più idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso anche sospendendo l'assegnazione delle sedi sulla base della graduatoria impugnata e/o disponendo direttamente e/o dando disposizioni per l'immediata immissione, eventualmente anche con riserva e/o in sovrannumero, del Sig. Venturini Fulvio nella graduatoria del concorso in oggetto relativa al profilo STAT ove gli spetta in considerazione del maggior punteggio complessivo pari a punti 27,5, in luogo dei punti 26,5 al medesimo già riconosciuti e tenuti in conto nella formulazione della graduatoria finale aggiornata impugnata.

DOPO AVER UDITO I DIFENSORI DELLE PARTI NELLA FISSANDA UDIENZA IN
CAMERA DI CONSIGLIO

Confermare e/o provvedere in ogni caso come sopra ex art. 55 D. Lgs 104/2010

NEL MERITO

-Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati nei limiti dell'interesse dell'istante, in una con tutti gli atti, anche al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.

-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore del punteggio complessivo di 27,5 punti.

Con condanna dell'Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria impugnata sulla base del punteggio come sopra accertato.

Con vittoria di spese e compensi e rimborso del contributo unificato.

Esclusa in ogni caso la condanna alle spese in capo al ricorrente anche in caso di mancato accoglimento del ricorso, stante il tenore testuale del bando, da considerarsi comunque giustificativo della presente impugnativa.

La presente causa è di valore indeterminato e, riguardando il reclutamento al pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad €. 325,00.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ad ogni altro concorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allega:

- 1) Graduatoria finale di merito aggiornata, con avviso di pubblicazione 02/02/2023;
- 2) Bando di concorso
- 3) DM 509/99 e DM 270/04 a confronto
- 4) Domanda di partecipazione al concorso con attestazione di presentazione
- 5) Laurea I liv. In Statistica ed Economia. Classe n. 37;
- 6) Cert. di laurea di I livello.;

- 7) Tabelle di equiparazione classi di lauree DM 509/99 e DM 270/04;
- 8) Laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche . Classe M82;
- 9) Graduatoria originaria, con avviso di pubblicazione 07/12/2022;
- 10) Verbale Commissione Esame n.13 del 13/01/23 con pec di comunicazione 19/01/23;
- 11) Pec di richiesta notifica per Pubbl. Proclami ricorso RG 3205/2023
- 12) Avviso pubblicazione. elenco sedi del 22/02/23
- 13) Avviso pubblicazione. modalità per scelta sedi del 23/02/2023;
- 14) Invio della scelta delle sedi da parte del ricorrente del 02/03/23;
- 15) Stato di famiglia del ricorrente;
- 16) Contratto di comodato relativo alla casa coniugale.

Avv. Savina Forgittoni

Viterbo- Roma 03/03/2023